



COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: CONFERMA ALIQUOTA PER L'ESERCIZIO 2018.

L'anno duemiladiciassette addì venti del mese di dicembre alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BRUSTIA VALTER - Presidente	Sì
2. SACCO PAOLO - Consigliere	Sì
3. PASSERA GABRIELE - Consigliere	Sì
4. BALDOIN ELENA - Consigliere	Sì
5. LORENZONI FRANCESCA - Consigliere	Sì
6. MUSSINI GIANFRANCO - Consigliere	Sì
7. MONFERRINI CARLO - Consigliere	Sì
8. GARAVAGLIA PIERANGELO - Consigliere	Sì
9. MARANGON RENATO - Consigliere	Sì
10. DIMARCO GIUSEPPE - Consigliere	No
11. FERRARI IVANA - Consigliere	No
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale DR. GIANFRANCO BRERA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BRUSTIA VALTER nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- L'art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di predisporre lo schema di bilancio annuale e i relativi allegati;
- l'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 1, comma 26 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) il quale limitatamente all'anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;
- l'art. 1, comma 42 lettera a) della legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) che proroga al 2017 il blocco all'aumento dei tributi locali;
- il disegno di legge di Bilancio 2018 che proroga al 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti;

VISTO l'art. 48, commi 10 e 11, della legge 27-12-1997, n. 449, che delegava il governo ad istituire l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, a copertura degli oneri delle funzioni e compiti trasferiti ai comuni ai sensi del capo I della legge 15-3-1997, n. 59, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali;

VISTO l'art. 7, comma 3 bis, della legge 15-3-1997, n. 59, aggiunto con l'art. 1, comma 10, della legge 16-6-1998, n. 191;

RICHIAMATO il decreto legislativo 28-9-1998, n. 360, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce l'addizionale provinciale e comunale sul reddito delle persone fisiche, ed in particolare dispone che:

- i comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, che complessivamente non può eccedere 0,8 punti percentuali; la deliberazione può essere adottata anche in mancanza del decreto di cui al punto precedente;
- l'addizionale è dovuta da tutti i soggetti tenuti per il medesimo anno al pagamento dell'I.R.P.E.F., al comune ove il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa;

VISTO l'art. 1, commi 142, 143 e 144 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie ed ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

CONSIDERATO che le suddette modifiche prevedono che i comuni possano, con approvazione di apposito regolamento, disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'I.R.P.E.F.;

VISTO l'art. 1, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 che, consente ai Comuni di stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. fino alla misura dello 0,8 per cento utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti dalla normativa statale in materia di I.R.P.E.F.;

PRESO ATTO che la normativa vigente concedeva la possibilità ai comuni di portare la misura massima del tributo in oggetto allo 0,8 per cento;

RILEVATO che con delibera di C.C. n. 01 del 22.02.1999 è stata introdotta l'addizionale di cui trattasi nella misura del 0,2%;

DATO ATTO CHE con delibera di C.C. n. 12 del 16.07.2014 è stata rideterminata l'addizionale di cui trattasi nella misura dello 0,4%;

RITENUTO di riconfermare per l'anno 2018 l'aliquota dello 0,4%, al fine di assicurare gli equilibri di bilancio;

ASSUNTO che il presente atto, in causa del dettato normativo previsto dall'articolo n.172 c.1 lett. c) D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ss.mm.ii., costituisce formale allegato al Bilancio di Previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli, allegati al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio e del Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti palesemente espressi;

D E L I B E R A

1. DI RICONFERMARE per l'anno 2018 l'aliquota dello 0,4% per l'addizionale comunale IRPEF, per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2018;
3. DI ALLEGARE il presente atto al bilancio di previsione 2018-2020, in conformità a quanto disposto dall'art. 172, comma e, del T.U.E.L.;
4. DI PREDISPORRE che il presente atto venga pubblicato sul sito informatico ministeriale, secondo le modalità stabilite dalla legge del 18/10/2001, n° 383, art. 11, comma 1.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

STANTE l'urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione resa per alzata di mano, ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs n. 267/2000.

Il Segretario Comunale responsabile del servizio esprime PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed attesta che la deliberazione in oggetto risulta essere regolare sotto l'aspetto tecnico.

Li, 20.12.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DR.GIANFRANCO BRERA

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed attesta che la deliberazione in oggetto risulta essere regolare sotto l'aspetto contabile.

Li, 20.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: DR.SSA ELENA DESSILANI

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to: VALTER BRUSTIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 29.12.2017.

Li, 29.12.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

Si attesta che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Li, 20.12.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 art.134 D.Lgs. 267/2000.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 20.12.2017

Il Segretario Comunale
DR. GIANFRANCO BRERA